Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 30 giugno 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650 139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Anno L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana

Decreto presidenziale 6 febbraio 1965 registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1965 registro n. 2 Presidenza, foglio n. 286

E' concessa la seguente decorazione:

CROCE AL VALOR MILITARE

MAZZARA Vincenzo, nato a Valderice (Trapani) il 4 aprile 1918, partigiano combattente. — Valoroso combattente, era sempre di esempio in numerose azioni ai compagni d'arme. Particolarmente si distingueva nel combattimento di Srem. — Srem (Slovenia), 10 maggio 1945.

(3337)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 giugno 1965, n. 717.

Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Coordinamento degli interventi

Art. 1.

Piani pluriennali per il coordinamento degli interventi

Il Comitato interministeriale per la ricostruzione, in attuazione del programma economico nazionale e sulla base, anche, dei piani regionali, approva piani pluriennali per il coordinamento degli interventi pubblici diretti a promuovere ed agevolare la localizzazione e la espansione delle attività produttive e di quelle a carattere sociale nei territori meridionali indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni. Il primo piano pluriennale di coordinamento, nel caso in cui non sia ancora approvato il programma economico nazionale, è predisposto sulla base delle direttive contenute nella relazione previsionale e programmatica per l'anno 1965 presentata al Parlamento dai Ministri per il bilancio e per il tesoro.

I piani pluriennali di coordinamento sono sottoposti agli stessi aggiornamenti previsti per il programma economico nazionale.

I piani, predisposti di intesa con le Amministrazioni statali e regionali interessate, sono formulati da un apposito Comitato di Ministri costituito in seno al Comitato interministeriale per la ricostruzione. Il Comitato è presieduto da un Ministro, nominato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ed è composto dai Ministri per il bilancio, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti e aviazione civile, per l'industria e commercio, per il lavoro e previdenza sociale, per le partecipazioni statali, per la sanità, per il turismo e spettacolo.

Ai fini della predisposizione, formulazione ed approvazione dei piani pluriennali, i Comitati interministeriali di cui al primo e terzo comma sono integrati dai Presidenti delle Giunte regionali.

Gli altri Ministri partecipano ai lavori del Comitato di cui al terzo comma per la trattazione dei problemi di loro specifica competenza.

Le Regioni presentano le proposte per gli interventi da effettuare nei rispettivi territori.

Fino alla costituzione delle Regioni a statuto ordinario, alla predisposizione del piano di coordinamento si provvede previa consultazione dei Comitati regionali per la programmazione economica, di cui al decreto ministeriale 22 settembre 1964 e successive modificazioni e integrazioni.

I piani pluriennali impegnano, secondo le rispettive competenze, le Amministrazioni e la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) ad adottare i provvedimenti necessari alla loro attuazione.

Il Comitato dei Ministri istituito dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, è soppresso; le sue attribuzioni sono trasferite al Comitato di cui al terzo comma, salvo quanto disposto dalla presente legge in ordine ai poteri di direttiva e di vigilanza nei confronti della Cassa.

Art. 2.

Proroga della Cassa per il Mezzogiorno

Per la realizzazione ed il finanziamento degli interventi straordinari nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, l'attività della Cassa per il Mezzogiorno è prorogata fino al 31 dicembre 1980.

Art. 3.

Competenze del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presiede il Comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1 e assicura che l'attività della Cassa e quella degli organismi ad essa collegati sia conforme a quanto disposto dai piani pluriennali. A tal fine:

a) approva i programmi della Cassa ed impartisce le direttive per la loro attuazione, sentito il Comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1;

b) esercita la vigilanza sull'attività dell'ente;

c) formula le proposte per la nomina, ai sensi dell'articolo 20 della legge 10 agosto 1950, n. 646, del presidente, dei vice presidenti e dei membri del Consiglio di amministrazione della Cassa;

d) può promuovere lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 della legge 10 agosto 1950, n. 646, nonchè per la ripetuta inosservanza delle direttive di cui alla precedente lettera *a*).

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno propone, di concerto con i Ministri interessati, i disegni di legge nell'ambito delle sue specifiche competenze e partecipa alla presentazione dei disegni di legge, di iniziativa degli altri Ministri, che interessino direttamente la localizzazione e l'espansione delle attività produttive nei territori meridionali.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno fa parte del Comitato interministeriale per la ricostruzione, del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, del Comitato interministeriale dei prezzi, del Comitato dei Ministri per le partecipazioni statali e del Comitato dei Ministri per l'Ente nazionale dell'energia elettrica.

Art. 4.

Segreteria

Presso il Comitato dei Ministri di cui al terzo comma dell'articolo 1 è costituita una segreteria posta alle dipendenze del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, presidente del Comitato medesimo. La segreteria è composta da personale comandato da altre Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, nonchè da esperti.

I contingenti di personale da comandare e da assumere in qualità di esperti sono stabiliti, distintamente per ciascun gruppo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro il limite massimo di 100 unità.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può conferire incarichi per l'esecuzione di studi e ricerche ad istituti specializzati, mediante convenzioni da approvare di concerto con il Ministro per il tesoro.

CAPO II

Organizzazione degli interventi

Art. 5.

Riserva di investimenti pubblici

Nel primo quinquennio di attuazione della presente legge, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è riservata ai territori meridionali una quota non inferiore al 40 per cento della somma globalmente stanziata nello stato di previsione delle Amministrazioni dello Stato per spese di investimento. Ai fini della determinazione di tale quota, non sono computabili gli stanziamenti attribuiti alla Cassa per il Mezzogiorno.

Nello stesso periodo restano ferme le quote degli investimenti degli enti e delle aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali, stabilite a favore dei territori meridionali dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

I vincoli di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono estesi all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (E.N.E.L.).

Il Comitato dei Ministri, di cui al terzo comma dell'articolo 1, nella formulazione dei piani pluriennali assicura che siano salvaguardate le riserve di cui al presente articolo.

Art. 6.

Interventi nei comprensori irrigui, nelle aree e nuclei di sviluppo industriale e nei comprensori di sviluppo turistico.

I piani pluriennali di coordinamento predisposti in attuazione del programma economico nazionale ed in conformità alla disciplina urbanistica, provvedono alla determinazione dei comprensori di zone irrigue e zone di valorizzazione agricola ad esse connesse, di sviluppo industriale e di sviluppo turistico. Nell'ambito di tali zone la Cassa assicura il conseguimento degli obiettivi stabiliti dai piani, curando a livello tecnico-esecutivo il rispetto della priorità, dei tempi e delle modalità per la realizzazione degli interventi.

In ciascuna di queste zone, ferme restando tutte le altre competenze attribuite dalla legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, la Cassa è autorizzata a realizzare, ai sensi dell'articolo 8 della legge medesima, le infrastrutture necessarie alla localizzazione delle attività produttive, a concedere le agevolazioni e ad effettuare gli interventi per il progresso tecnico e lo sviluppo civile, secondo quanto disposto dalla presente legge.

Relativamente alle aree ed ai nuclei di sviluppo industriale, già delimitati ai sensi e per gli effetti del-

l'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, può promuovere, anche su richiesta degli enti locali interessati, le opportune modificazioni degli statuti dei consorzi istituiti ai sensi del citato articolo 21.

Nei comprensori di zone irrigue e zone di valorizzazione agricola ad esse connesse, tutte le opere indicate dalla lettera *a*) alla lettera *h*) dell'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono eseguite a totale carico dello Stato. I mutui contratti da enti e consorzi di bonifica con la Cassa per oneri ricadenti sulla proprietà privata a seguito di precedenti programmi, possono essere consolidati ed ulteriormente rateizzati, con i criteri e le modalità stabiliti dal piano di coordinamento.

La Cassa può, altresì, contribuire, anche a mezzo di partecipazione alla relativa spesa, alla formulazione dei piani regionali di sviluppo da parte dei comitati regionali per la programmazione economica.

La vigilanza e tutela sui consorzi di bonifica che operano per l'attuazione degli interventi straordinari previsti dalla presente legge, è esercitata, salvo le disposizioni vigenti nelle Regioni a statuto speciale, dal Ministero dell'agricoltura e foreste, sentita una Commissione composta da rappresentanti del predetto Ministero, del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e da un rappresentante di ciascuna amministrazione regionale interessata.

Fino all'attuazione dell'ordinamento regionale, fanno parte della predetta Commissione, per le Regioni comprese nei territori di applicazione della presente legge, i presidenti di comitati regionali per la programmazione economica.

La vigilanza e tutela sui consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale è esercitata ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555. Per l'espletamento dei propri compiti, la Commissione prevista dal medesimo articolo 8, è dotata di un ufficio di segreteria e si avvale del lavoro di esperti, designati dal Ministro per l'industria e commercio, ai quali possono essere affidati particolari studi e indagini necessari al funzionamento della Commissione medesima. Le spese per il funzionamento della Commissione e della segreteria sono a carico del bilancio del Ministero dell'industria e commercio. Con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere ai componenti della Commissione, al personale dell'ufficio di segreteria ed agli esperti.

La Cassa è autorizzata a concedere, nei limiti e con le modalità previsti dal piano di coordinamento, ai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale anticipazioni sia per la realizzazione delle opere infrastrutturali di loro competenza, limitatamente alla parte di spesa non coperta dal contributo previsto dall'articolo 3 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, sia per la gestione delle opere medesime. La concessione è subordinata al preventivo accertamento della situazione finanziaria dei consorzi anzidetti.

Nel caso in cui i consorzi di bonifica, gli enti di sviluppo e i consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale non siano in grado di adempiere a specifici compiti per il conseguimento degli obiettivi fissati dal piano di coordinamento, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con i Ministri competenti e, ove la competenza è delegata alle Regioni, sentite le amministrazioni regionali, autorizza la Cassa a provvedervi in via sostitutiva.

Art. 7.

Interventi della Cassa nei territori esterni ai comprensori irrigui, alle aree e nuclei di sviluppo industriale e ai comprensori di sviluppo turistico.

Le agevolazioni alle iniziative industriali previste dalla presente legge si applicano in tutti i territori meridionali.

Le agevolazioni alle iniziative alberghiere indicate al primo comma dell'articolo 18 si applicano in tutti i territori meridionali.

Nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può autorizzare la Cassa a realizzare al di fuori dei comprensori irrigui, delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale e dei comprensori di sviluppo turistico:

a) gli interventi di cui all'articolo 6, purchè rientrino in speciali programmi autorizzati dal piano ed in quanto connessi con la salvaguardia delle opere irrigue e la valorizzazione dei comprensori irrigui;

b) le opere di viabilità dirette ad assicurare il collegamento tra le reti autostradali e ferroviarie ed i comprensori irrigui, le aree ed i nuclei di sviluppo industriale ed i comprensori di sviluppo turistico;

c) le opere per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi civili in ristretti ambiti territoriali caratterizzati da particolari depressione;

d) nonchè a concedere le agevolazioni previste dai successivi articoli 10 e 11 per le attività agricole, purchè rientrino in speciali programmi connessi con la valorizzazione dei comprensori irrigui.

La Cassa è autorizzata a realizzare, in tutto il territorio meridionale, nell'ambito delle direttive del piano, le opere necessarie all'approvvigionamento idrico per qualsiasi uso — ivi compresi gli impianti di desalinizzazione delle acque — e le connesse reti fognarie.

Art. 8.

Concessione per l'esecuzione delle opere e manutenzione e gestione

La Cassa subordina la concessione per la esecuzione delle opere di propria competenza all'ente interessato, al preventivo accertamento dell'idoneità tecnico-amministrativa dell'ente stesso. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ove sussistano comprovate carenze, propone al Ministro che esercita la vigilanza sull'ente gli interventi necessari ad adeguarne la funzionalità. La Cassa può essere autorizzata a concorrere nella spesa che gli enti debbono sostenere per l'adeguamento delle proprie strutture tecnico-organizzative.

Le opere realizzate dalla Cassa — salvo quanto disposto dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 — sono trasferite, entro il termine di 6 mesi dal loro collaudo, alle Amministrazioni locali o agli enti tenuti per legge ad assumerne la gestione e la manutenzione.

Nel caso che, per comprovati motivi di ordine tecnico-amministrativo o finanziario, gli enti destinatari non siano in grado di far fronte agli adempimenti conseguenti alla gestione e manutenzione delle opere, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le Amministrazioni che esercitano la vigilanza può autorizzare la Cassa a provvedervi, sia direttamente, in via temporanea, sia mediante altri enti idonei allo scopo.

CAPO III.

Agevolazioni allo sviluppo delle attività economiche

SEZIONE I.

AGEVOLAZIONI ALLE INIZIATIVE AGRICOLE

Art. 9.

Partecipazione finanziaria per la realizzazione di aziende economicamente efficienti

La Cassa è autorizzata a costituire, con i criteri e le modalità fissati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, una società finanziaria a prevalente capitale pubblico per promuovere e sviluppare le attività agricole, attraverso la partecipazione alla formazione del capitale di cooperative e loro consorzi e di altre società di piccoli e medi imprenditori agricoli, aventi lo scopo di realizzare aziende economicamente efficienti.

In deroga alle vigenti disposizioni di legge, la società finanziaria può partecipare, in qualità di socio, alle cooperative e loro consorzi.

Art. 10.

Contributi e mutui a tasso agevolato per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale

Il contributo in conto capitale per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale non può superare il 45 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, ivi compresa, nel limite del 60 per cento, quella relativa alla dotazione di scorte adeguate alle caratteristiche e alle dimensioni della azienda.

La consistenza delle scorte, ammesse a contributo, può essere modificata solo con il rispetto dei limiti di tempo e delle modalità fissate nel provvedimento di concessione.

Quando il piano di trasformazione interessa più aziende ed è presentato da coltivatori diretti, associati in cooperative o in qualsiasi altra forma, il contributo è elevabile fino alla misura massima del 60%.

Alla concessione dei contributi provvede la Cassa.

I mutui a tasso agevolato sono concessi alle imprese agricole, singole o associate, limitatamente alla parte di spesa del piano di trasformazione aziendale non coperta dal contributo in conto capitale.

Il tasso annuo di interesse è determinato, in attuazione delle direttive del piano di coordinamento, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, la Cassa è autorizzata a concedere agli Istituti di credito, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, un concorso sugli interessi relativi alle singole operazioni di mutuo, oppure a costituire, presso gli Istituti medesimi, fondi di rotazione regolati da apposite convenzioni.

Per la copertura del rischio dei mutui concessi ai coltivatori diretti, singoli o associati, è istituita una gestione distinta del fondo interbancario di garanzia previsto dall'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, numero 454.

La gestione è costituita mediante apporti finanziari della Cassa ed è alimentata:

a) dalle somme che gli Istituti di credito agrario versano annualmente a seguito della trattenuta dello 0,20 per cento da operarsi, all'atto della prima somministrazione, sull'importo originario dei mutui assistiti dalla garanzia;

b) da lire cinquanta milioni annui, che gli Istituti dovranno versare, secondo le quote stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, in relazione al complessivo importo delle operazioni di mutuo assistite da garanzia in ciascun esercizio;

c) dall'importo degli interessi maturati sulle somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero, intestato alla gestione distinta del fondo interbancario di garanzia.

La gestione distinta è amministrata dal Comitato di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, integrato da un rappresentante della Cassa. Per quanto non disposto dal presente articolo, l'amministrazione della gestione stessa è regolata dalle norme della citata legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 11.

Contributi e mutui a tasso agevolato per la costruzione di impianti per la conservazione, trasformazione e commercializzazione, dei prodotti agricoli e dei prodotti ittici.

Le disposizoni previste dai primi cinque commi dell'articolo precedente si applicano anche per la concessione dei contributi e dei mutui a tasso agevolato alle iniziative per la costruzione di impianti e attrezzature per la conservazione, la trasformazione, la distribuzione dei prodotti agricoli e dei prodotti ittici promosse da cooperative, da consorzi di cooperative di produttori e di pescatori o da enti di sviluppo anche in associazione con imprese industriali, commerciali e società finanziarie, sempre che la prevalenza dei capitali sociali sia determinata dal complessivo apporto delle cooperative di produttori, dei consorzi di cooperative, degli enti di sviluppo e della società finanziaria di cui all'articolo 9 della presente legge.

Previa autorizzazione del Comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1, gli impianti per la distribuzione dei prodotti agricoli ed ittici di cui al primo comma possono essere ubicati anche fuori dei territori meridionali purchè gli impianti siano riservati esclusivamente ai prodotti ittici ed agricoli provenienti dal Mezzogiorno ed essi impianti risultino collegati con i produttori, singoli o associati, meridionali.

In caso di assenza di adeguate iniziative, o quando l'impianto abbia rilevante interesse per la valorizzazione del comprensorio, la Cassa è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese per la costruzione

dell'impianto medesimo, affidandone la gestione ad enti pubblici, cooperative e loro consorzi, anche in associazione con imprese commerciali ed industriali che esercitino la loro attività nei territori meridionali.

Gli enti gestori di cui al precedente comma hanno la facoltà di acquisire la proprietà dell'impianto versando alla Cassa il corrispettivo del costo, anche in forma di ammortamento pluriennale, dedotto l'ammontare del contributo concedibile a norma del presente articolo.

Nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può autorizzare la Cassa a concorrere finanziariamente — mediante anticipazioni di capitali agli enti cooperativistici e societari previsti dal primo comma e alle imprese industriali — alla realizzazione di iniziative organicamente coordinate e dirette ad agevolare, attraverso la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti ittici, il collocamento dei prodotti stessi sui mercati di consumo nazionali ed esteri.

Sezione II.

AGEVOLAZIONI PER LE INIZIATIVE INDUSTRIALI, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Art. 12.

Finanziamenti a tasso agevolato e contributi alle iniziative industriali

Alla concessione dei finanziamenti a medio termine per la costruzione di nuovi impianti industriali, il rinnovo, la conversione e l'ampliamento di impianti esistenti, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, l'I.SV.E.I.MER., l'I.R.F.S., il C.I.S. e gli altri istituti ed aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine.

Nelle spese ammissibili al finanziamento, possono essere comprese, nel limite del 40 per cento del totale, quelle occorrenti alla formazione di scorte adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.

Il tasso agevolato annuo di interesse comprensivo di ogni onere accessorio e spese, è determinato, in attuazione delle direttive del piano di coordinamento, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, la Cassa è autorizzata a concedere agli istituti di credito di cui al primo comma, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per l'industria e commercio, un concorso sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse per il finanziamento di iniziative industriali nei territori meridionali oppure, limitatamente agli istituti anzidetti aventi sede fuori dei territori meridionali, un concorso sugli interessi relativi a singole operazioni di finanziamento effettuate con fondi propri.

Per la costruzione di nuovi impianti industriali e l'ampliamento di quelli esistenti sono concessi alle imprese contributi nella misura massima del 20 per cento della spesa per opere murarie, ivi compresi gli allacciamenti, per i macchinari e per le attrezzature.

Il contributo è elevabile fino al 30 per cento per la parte di spesa relativa ai macchinari e alle attrezzature costruite da industrie ubicate nei territori meridionali.

Alla concessione dei contributi provvede la Cassa, sulla base delle scelte prioritarie effettuate dal piano di coordinamento, sia per quanto riguarda i settori di intervento che le localizzazioni e le dimensioni delle singole iniziative, con particolare riguardo:

a) allo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali;

b) alla formazione e al potenziamento dell'industria di base e di trasformazione, con priorità per l'impiego delle risorse locali.

Il contributo è erogato, entro sei mesi dall'entrata in funzione del nuovo stabilimento o, quando si tratti di aziende esistenti, dalla ultimazione dei lavori di ampliamento, in base alla documentazione delle spese sostenute e alle risultanze dei controlli eseguiti a cura della Cassa.

L'ammissibilità alle agevolazioni di cui al presente articolo è subordinata al preventivo accertamento della conformità dei singoli progetti ai criteri fissati dal piano di coordinamento. All'accertamento provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito, limitatamente alla concessione dei finanziamenti, il Ministro per l'industria e commercio.

L'accertamento non sostituisce nè vincola la valutazione tecnico-finanziaria di competenza degli istituti di credito, ai quali spetta altresì di assicurare, per la durata del mutuo, che l'impiego dei mezzi da essi erogati sia conforme ai programmi finanziati.

All'articolo 15 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, è aggiunto il seguente comma:

« La Cassa può essere, altresì, autorizzata, sulla base delle direttive fissate dal piano di coordinamento, a concorrere finanziariamente mediante anticipazioni di capitale all'attuazione degli interventi di cui al comma precedente ».

Art. 13.

Proroga e modifiche delle agevolazioni fiscali

Le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti disposizioni in materia di industrializzazione dei territori meridionali, indicati all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni ivi compresa la riduzione alla metà delle aliquote di imposta per l'energia elettrica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1387, sono prorogate, sino al 31 dicembre 1980, con le modificazioni e le integrazioni di seguito indicate:

a) il termine per la presentazione del certificato prescritto dall'articolo 35 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è elevato a 180 giorni;

b) per i nuovi complessi aziendali, la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi industriali, di cui all'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, decorre dal primo esercizio di produzione del reddito dei rispettivi impianti. L'esenzione si applica anche alla parte di reddito afferente all'attività commerciale;

c) la riduzione della tassa di registro e ipotecaria nella misura fissa di lire 2.000 contemplata dagli arti-

coli 29 e 37, primo comma, della legge 29 luglio 1957, n. 634, spetta, in caso di successivi trasferimenti dell'immobile, esclusivamente all'acquirente che realizza l'iniziativa industriale;

d) la registrazione a tassa fissa per gli atti costitutivi di società industriali, di cui all'articolo 36 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è concessa anche per gli atti di normalizzazione delle società irregolari e di fatto, purchè stipulati entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e purchè l'esistenza e l'attività delle società nei territori indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, siano comprovate nei modi richiesti dall'articolo 42 della legge 11 gennaio 1951, numero 25;

e) a decorrere dal 1° gennaio 1966 sono abolite le esenzioni dai dazi doganali e la esenzione dalla relativa imposta di conguaglio di cui all'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e all'articolo 14 della legge 29 settembre 1962, n. 1462. L'articolo 33 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è abrogato;

f) i combustibili e le altre fonti energetiche, occorrenti al funzionamento di impianti di desalinizzazione delle acque per uso colletivo ed industriale, realizzati ai sensi della presente legge, sono equiparati, agli effetti fiscali, a quelli impiegati per la produzione di energia elettrica.

Le modalità per l'applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo e dall'articolo 5 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, sono fissate dal Ministro per le finanze d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Art. 14.

Esenzione dall'imposta sulle società

Le società che si costituiscono con sede nei territori indicati all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi sono esenti, per dieci anni dalla loro costituzione, dall'imposta sulle società di cui al titolo VII del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

Per le società già costituite o aventi sede nei predetti territori e aventi le finalità indicate nel precedente comma, l'esenzione si applica per i soli anni del decennio dalla costituzione successivi al 31 dicembre del l'anno di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Riduzioni tariffarie dei trasporti ferroviari e marittimi

Le tariffe ferroviarie di cui al secondo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato dalla legge 29 dicembre 1948, n. 1482, si applicano anche al trasporto dei materiali e dei macchinari occorrenti all'ammodernamento delle aziende. Analoga agevolazione si applica al trasporto delle materie prime e dei semilavorati necessari ai cicli di lavorazione e trasformazione industriale, nonchè al trasporto, fuori dei territori meridionali, dei prodotti finiti delle aziende industriali ubicate negli anzidetti territori.

Le tariffe ferroviarie, di cui al primo comma, si applicano anche ai prodotti agricoli e ittici.

Analoghe agevolazioni sono concesse per i trasporti effettuati dalla marina convenzionata o non, ivi compresi i traghetti per mezzi gommati.

La misura e le modalità di concessione delle tariffe di favore sono stabilite, nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile ovvero del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per il tesoro, avuto riguardo all'esigenza di graduare il beneficio in rapporto alla diversa dislocazione delle aziende nei territori meridionali.

Il mancato introito derivante all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o alla marina convenzionata o non, dall'applicazione delle tariffe di favore, viene rimborsato dalla Cassa per il Mezzogiorno sulla base di apposite convenzioni.

Art. 16.

Riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle Amministrazioni pubbliche

Ferme restando le disposizioni della legge 6 ottobre 1950, n. 835, e fatte salve le disposizioni più favorevoli contenute nelle leggi vigenti, la percentuale di forniture e lavorazioni stabilite dalla citata legge n. 835, viene elevata al 30 per cento a favore delle imprese industriali ed artigiane ubicate nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni.

La medesima percentuale si applica, altresì, a tutti i territori indicati nell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 835 e successive modifiche ed aggiunte.

Alla osservanza di tale percentuale sono tenute le Amministrazioni dello Stato, le aziende autonome, nonchè gli enti pubblici indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio.

Le amministrazioni e gli enti indicati presentano annualmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed al Ministro per l'industria e commercio una relazione contenente i dati relativi alle forniture e lavorazioni complessivamente assegnate, specificando la quota riservata alle imprese industriali e artigiane ubicate nei territori di cui al primo comma.

Le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono fissate con il regolamento di esecuzione, emanato su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

Contributi per l'artigianato e la pesca

Per il primo quinquennio di applicazione della presente legge, la Cassa concede, con i limiti e le modalità stabiliti dal piano di coordinamento, agli imprenditori artigiani operanti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, tramite le Commissioni provinciali dell'artigianato, di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che si avvarranno dell'assistenza

tecnica dell'E.N.A.P.I., i contributi di cui all'articolo 11 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e all'articolo 2 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

La Cassa, inoltre, concede, per il primo quinquennio di applicazione della presente legge, con i limiti e le modalità stabilite dal piano, ai pescatori singoli od associati operanti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, i contributi di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

Sezione III

AGEVOLAZIONI NEI COMPRENSORI DI SVILUPPO TURISTICO

Art. 18.

Mutui a tasso agevolato e contributi

Per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi, di pensioni e di locande, nonchè di autostelli, di ostelli per la gioventù, di rifugi alpini, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero, di impianti termali, di case per ferie, e per le relative attrezzature — previo accertamento della rispondenza dei progetti alle norme della legislazione vigenti — sono concessi, alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero e agli enti locali interessati allo sviluppo delle attività turistiche, mutui a tasso agevolato. Alla concessione provvedono gli istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro.

Il tasso annuo d'interesse è determinato, in attuazione delle direttive del piano di coordinamento, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, la Cassa è autorizzata a concedere agli istituti di credito di cui al primo comma, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, un contributo sulle singole operazioni di mutuo, oppure a fornire agli istituti medesimi anticipazioni regolate da apposite convenzioni.

Previo accertamento delle capacità tecnico-organizzative dell'imprenditore e della sua impossibilità di offrire le ulteriori garanzie richieste dall'Istituto di credito, la Cassa può somministrare all'istituto medesimo la somma necessaria ad elevare il mutuo fino alla concorrenza del 70 per cento delle spese ammesse al finanziamento, assumendo a proprio carico il rischio dell'operazione integrativa. I rapporti tra la Cassa e l'Istituto di credito derivanti dall'applicazione della presente norma, sono regolati da apposite convenzioni.

I mutui a tasso agevolato sono concessi anche per la realizzazione di opere, impianti e servizi, complementari all'attività turistica e, comunque, idonei a favorire lo sviluppo turistico.

La Cassa è autorizzata a concedere per le iniziative indicate al primo comma un contributo nella misura massima del 15 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Il contributo è erogato, entro sei mesi dall'entrata in funzione dell'impianto o servizio, in base alla documentazione delle spese sostenute e alle risultanze dei controlli effettuati a cura della Cassa.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse dalla Cassa, sentiti gli Enti provinciali del turismo competenti per territorio.

CAPO IV

Interventi per il progresso tecnico e lo sviluppo civile

Art. 19.

Assistenza tecnica alle imprese e all'organizzazione amministrativa locale

Per l'espansione e l'ammodernamento delle strutture produttive, sono predisposti servizi di assistenza tecnica a favore delle imprese operanti nei vari settori economici, ivi comprese le cooperative.

Per l'adeguamento della organizzazione amministrativa locale ai compiti derivanti dall'attuazione del piano di coordinamento, sono predisposti servizi di assistenza tecnica, da espletarsi mediante programmi concordati con le amministrazioni interessate.

A tali servizi provvede l'Istituto di assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno, promosso e finanziato dalla Cassa ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 luglio 1959, n. 555, sulla base di programmi esecutivi, predisposti in attuazione del piano, approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

All'assistenza tecnica alle imprese agricole, la Cassa provvede avvalendosi degli organi statali e degli enti aventi competenza in materia.

Art. 20.

Aggiornamento dei quadri direttivi e addestramento della mano d'opera. Attività sociali ed educative

Per l'aggiornamento ed il perfezionamento dei quadri direttivi ed intermedi necessari alle imprese operanti nei vari settori produttivi, ivi comprese le cooperative, e dei quadri delle Amministrazioni pubbliche più direttamente impegnate nell'attuazione del piano di coordinamento, in funzione delle particolari esigenze delle trasformazioni economiche e sociali, sono predisposte idonee iniziative.

Per favorire il progresso civile delle popolazioni meridionali sono promosse e finanziate attività a carattere sociale ed educativo. Tali attività possono essere rivolte anche ad assistere, nelle zone di nuovo insediamento, gli emigrati provenienti dai territori meridionali.

All'espletamento di tali compiti provvede la Cassa, tramite il Centro di formazione e di studi, promosso e finanziato ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 luglio 1959, n. 555, sulla base di programmi esecutivi, predisposti in attuazione del piano, approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Per le stesse finalità, la Cassa può essere autorizzata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ad utilizzare anche enti ed istituti specializzati già operanti nel settore.

La Cassa predispone altresì, nell'ambito del territorio di sua competenza, servizi di formazione ed addestramento della manodopera specializzata in relazione alle esigenze delle imprese nei vari settori produttivi, anche

sotto forma di addestramento professionale nelle botteghe artigiane, valendosi anche degli enti di addestramento riconosciuti a carattere nazionale. I programmi esecutivi dei corsi di formazione ed addestramento professionale sono approvati di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale. Gli anzidetti programmi sono finanziati, per quanto attiene alle spese di gestione, anche con il contributo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il tramite del Fondo di addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 21.

Programmi di ricerca scientifica applicata

Al fine di agevolare l'applicazione delle moderne tecnologie nelle strutture produttive, il Comitato interministeriale di cui al terzo comma dell'articolo 1, predispone un programma di potenziamento della ricerca scientifica.

I programmi sono realizzati mediante progetti, formulati con la particolare collaborazione degli Istituti universitari meridionali; l'onere finanziario è assunto in tutto o in parte dalla Cassa che ne affida l'esecuzione ad enti e istituti specializzati e ad imprese riconosciute idonee. All'affidamento la Cassa provvede mediante convenzione, la cui stipulazione è subordinata al conforme parere del Ministro incaricato della ricerca scientifica e tecnologica e, nei limiti delle rispettive competenze, dei Ministri per l'industria e commercio, per l'agricoltura e foreste e per la pubblica istruzione

La Cassa esercita il controllo nella esecuzione dei progetti e si riserva, in rapporto all'onere assunto, i diritti di utilizzazione e di diffusione dei risultati delle ricerche eseguite.

Le agevolazioni di cui all'articolo 12 della presente legge possono essere concesse anche agli istituti universitari meridionali e ai centri di ricerca scientifica e applicata che abbiano sede nei territori indicati nel articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni e rispondano a finalità di sviluppo delle attività produttive del Mezzogiorno.

CAPO V

Disposizioni relative alla Cassa

Art. 22.

Norme sul bilancio della Cassa, sulla relazione al Parlamento e sul Consiglio di amministrazione

L'amministrazione della Cassa è regolata per esercizi finanziari coincidenti con quelli dello Stato.

Il bilancio della Cassa, corredato delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, è sottoposto, entro il quarto mese successivo alla scadenza dell'esercizio, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che lo approva con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta annualmente al Parlamento il bilancio della Cassa e, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della relazione di cui all'articolo 4 della legge 1° marzo 1964, n. 62, una relazione sulla attuazione del piano di coordinamento per l'anno precedente ed una relazione previsionale programmatica per l'anno successivo. Su di esse lo stesso Ministro riferisce al Parlamento.

Il primo bilancio della Cassa dopo l'entrata in vigore della presente legge avrà durata semestrale, dal 1° luglio al 31 dicembre 1965.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, da nominarsi con le modalità indicate alla lettera *c*) del precedente articolo 3, dura in carica 5 anni. Il primo Consiglio, nominato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, scade il 31 dicembre 1969.

Art. 23.

Finanziamento degli interventi

Per l'attuazione degli interventi di sua competenza, previsti per il primo quinquennio 1965-1969, in aggiunta ai fondi messi a disposizione, nell'ammontare di 60 miliardi, con l'articolo 2 della legge 6 luglio 1964, n. 608, è autorizzato a favore della Cassa per il Mezzogiorno un ulteriore apporto di lire 1.640 miliardi, comprensivo della quota destinata alle spese necessarie per la predisposizione dei piani di coordinamento, da determinarsi con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Detta somma di miliardi 1.640 sarà inscritta per miliardi 1.340 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 70 miliardi nell'esercizio 1965, di 210 miliardi nell'esercizio 1966, di 250 miliardi nell'esercizio 1967, di 290 miliardi nell'esercizio 1968, di 330 miliardi nell'esercizio 1969, di 100 miliardi nell'esercizio 1970 e di 90 miliardi nell'esercizio 1971.

All'onere di miliardi 70 derivante dall'applicazione del precedente comma relativo all'esercizio 1965 si farà fronte mediante corrispondente riduzione del fondo inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Per il rimanente importo di 300 miliardi il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, dal 1966 al 1970, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 50 miliardi annui per gli esercizi dal 1966 al 1969 e di lire 100 miliardi per l'esercizio 1970.

Il netto ricavo di cui sopra sarà portato in ciascun esercizio ad incremento degli stanziamenti di cui al precedente comma.

I mutui di cui al precedente quarto comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno inscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1966 al 1970, alle variazioni di bilancio conseguenti ai mutui previsti dal presente articolo.

Art. 24.

Disposizioni di carattere finanziario

Le disponibilità della Cassa sono tenute in conto fruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato. Il relativo tasso d'interesse è stabilito con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Nel limite di importo stabilito dal Ministro per il tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, potranno essere prelevate dal suddetto conto e depositate presso aziende ed istituti di credito le somme necessarie per le esigenze ricorrenti della Cassa medesima.

Le somme che affluiscono alla Cassa per il pagamento degli interessi sui finanziamenti di cui alla lettera *a*) dell'articolo 11 della legge 10 agosto 1950, n. 646, non concorrono a formare la dotazione di cui all'articolo 10 della citata legge n. 646 e sono destinate alle operazioni di credito, previste dalla presente legge, a favore di attività agricole e turistico-alberghiere.

La garanzia di cambio e gli oneri derivanti alla Cassa in dipendenza dei prestiti esteri di cui all'articolo 16 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, fanno carico al Tesoro dello Stato, il quale ne rivarrà la Cassa demesima mediante la corresponsione di una somma, da stabilirsi con apposita convenzione, soggetta a revisione di triennio in triennio.

All'elencazione contenuta nell'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è apposta la seguente integrazione: « *l*) la Cassa per il Mezzogiorno ».

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge, valutata per l'esercizio 1965 in lire 220 milioni, si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1965.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO VI

Disposizioni finali e transitorie

Art. 25.

Delega per l'emanazione di un testo unico

Il Governo della Repubblica, sentita una Commissione parlamentare composta di 10 senatori e di 10 deputati in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari, è autorizzato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, un testo unico di tutte le disposizioni di legge finora emanate per la disciplina degli interventi nei territori indicati all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, numero 646, e successive modificazioni ed integrazioni, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle norme vigenti e per la loro armonizzazione con le disposizioni in materia di ordinamento regionale, programmazione e urbanistica.

Art. 26.

Osservanza delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi

L'articolo 43 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituito dal seguente:

« Nei provvedimenti di concessione dei benefici previsti dalla presente legge e nei capitolati di appalto deve essere inserita clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o l'appaltatore di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di costruzione dell'impianto che in quella del suo esercizio, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie previste dalla presente legge.

Le infrazioni al suddetto obbligo e alle leggi sul lavoro, accertate dall'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sono comunicate immediatamente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che indicherà alla Cassa le opportune misure da adottare, fino alla revoca dei benefici stessi ».

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai beneficiari delle agevolazioni finanziarie e creditizie di cui al precedenti articoli 9, 10 e 11.

Art. 27.

Completamento del piano quindicennale

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento, può autorizzare la Cassa a completare l'attuazione del piano quindicennale di cui all'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle opere ritenute necessarie al conseguimento degli obiettivi di sviluppo dei territori meridionali, anche mediante il potenziamento dei servizi civili.

Art. 28.

Coordinamento della legislazione in favore dei territori meridionali e decorrenza dei benefici

La presente legge si applica semprechè la materia non sia disciplinata da disposizioni legislative poste in essere dalle Regioni a norma degli statuti approvati con leggi costituzionali ed in conformità ai principi generali dell'ordinamento statale ed al prevalente interesse economico nazionale.

Restano ferme le disposizioni della vigente legislazione in favore dei territori meridionali, ivi comprese quelle riferite a singole regioni o a particolari territori.

L'importo dei progetti, che, a norma dell'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, richiedono il parere preventivo della speciale delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è elevato a 300 milioni.

Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 18 sono concedibili anche per le opere iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge, purchè l'inizio non sia anteriore al 28 gennaio 1965, data di presentazione al Parlamento della legge medesima.

Le agevolazioni di cui al precedente articolo 12 sono concedibili anche agli impianti industriali in corso di realizzazione, purchè la loro entrata in funzione non sia anteriore al 28 gennaio 1965.

La legge 14 agosto 1960, n. 825, è applicabile agli idrocarburi estratti in tutti i territori meridionali per la parte utilizzata dagli impianti industriali ubicati nelle province in cui avviene la coltivazione.

Art. 29.

Disposizioni speciali per la Sicilia e la Sardegna

I programmi esecutivi della Cassa per la parte concernente le opere relative alla Sicilia e alla Sardegna sono predisposti e approvati d'intesa con le Amministrazioni delle rispettive Regioni. A tal fine la Cassa istituisce nei capoluoghi regionali appositi uffici.

I provvedimenti previsti dall'ottavo comma dell'articolo 1 sono adottati, secondo le proprie competenze a norma dei rispettivi statuti, dalle predette Amministrazioni regionali, a cui sono demandate le conseguenti funzioni esecutive ed amministrative.

Per le Regioni a statuto speciale le proposte di cui all'articolo 1 sono presentate previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

Le opere comprese nel piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, e nei programmi esecutivi approvati dal Comitato dei Ministri ai sensi di tale legge, sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

Art. 30.

Disposizioni speciali per il settore turistico

Ai fini della delimitazione dei comprensori di sviluppo turistico effettuata dal piano di coordinamento, le proposte sono formulate da una apposita Commissione nominata con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo.

La Commissione è formata da rappresentanti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del Ministero del turismo e lo spettacolo, nonchè da rappresentanti delle Regioni a statuto speciale.

Quando trattasi di materia attinente al turismo, la Cassa, ai fini della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, provvede sentito il parere dell'Ente provinciale per il turismo competente per territorio.

Restano ferme le competenze della Cassa già previste dall'articolo 10 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

Art. 31.

Disposizioni per i consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale

La Cassa può essere autorizzata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a concorrere nelle spese per l'organizzazione e l'attività dei consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, sulla base di preventivi finanziari deliberati annualmente dai consorzi medesimi.

I piani di coordinamento indicano le opere che dovranno essere realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno e quelle la cui esecuzione può essere affidata ai consorzi. I consorzi esercitano attività di promozione e di assistenza alle iniziative industriali e provvedono alla gestione e manutenzione delle opere infrastrutturali.

Al fine dell'applicazione della presente legge e dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e successive integrazioni, le opere relative ai porti rientrano nella competenza dei Consorzi.

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, come risulta modificato dalla legge 6 luglio 1964, n. 608, è sostituito dal seguente:

« L'indennità di espropriazione sarà determinata ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni.

In ogni caso, nella determinazione dell'indennità, non si dovrà tener conto dei miglioramenti e delle spese effettuate dopo la costituzione del Consorzio ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555 ».

Art. 32.

Disposizioni per la progettazione, direzione e collaudo delle opere

Per la progettazione, la direzione e il collaudo delle opere previste dalla presente legge, la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti pubblici concessionari potranno anche avvalersi dell'opera di professionisti non appartenenti alla pubblica Amministrazione, purchè iscritti in apposito albo istituito presso la Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 33.

Personale della Cassa

Il personale della Cassa è comandato dalle Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici o assunto con contratto a tempo indeterminato.

Le disposizioni relative all'ordinamento del personale sono adottate dal Consiglio di amministrazione della Cassa, previa consultazione con le organizzazioni sindacali di categoria, ed approvate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Art. 34.

Norme concernenti le Sezioni di credito industriale

Le disposizioni relative alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e della Banca Nazionale del Lavoro, previste dagli articoli 25 e 26 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compreso il termine indicato nell'articolo 28 della citata legge numero 634, sono prorogate fino al 31 dicembre 1980.

Il limite di 50 milioni di cui alla lettera *d*) dell'articolo 25 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è elevato a 250 milioni. Tale limite si intende esteso anche alle operazioni che, ai sensi dell'articolo 12 della legge 25 luglio 1961, n. 649, fruiscono del contributo in conto interessi previsto dall'articolo 4 della legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 35.

Entrata in vigore della legge

Le disposizioni legislative vigenti sull'attività della Cassa per il Mezzogiorno incompatibili con la presente legge cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore

della presente legge che avverrà lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data a Roma, addì 26 giugno 1965

SARAGAT

MORO — NENNI — PICCIONI — PASTORE — PRETI — ARNAUDI — SCAGLIA — — FANFANI — TAVIANI — REALE — PIERACCINI — TREMELLONI — COLOMBO — ANDREOTTI — GUI — MANCINI — FERRARI AGGRADI — JERVOLINO — — RUSSO — LAMI STARNUTI — DELLE FAVE — MATTARELLA — SPAGNOLLI — BO — MARIOTTI — CORONA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1965.

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6 del decreto del Capo provvisorio dello Stato del 2 gennaio 1947, n. 8, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 7 novembre 1961, con il quale il grand'uff. dott. Giuseppe Dall'Oglio è stato confermato per un biennio presidente dell' Istituto nazionale per il commercio estero;

Considerato che il grand'uff. dott. Giuseppe Dall'Oglio in data 29 ottobre 1963 è decaduto dalla carica di presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero;

Decreta:

Il prof. dott. Antigono Donati è nominato presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1965

SARAGAT

MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1965
Registro n. 2 *Commercio estero, foglio n.* 32. — MEROLLI

(4586)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1965.

Sostituzione di un membro della Commissione, costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Basilicata, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina, presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6, terzo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1959, numero 24753, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1960, registro n. 9, foglio n. 362, col quale è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Potenza la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1962, n. 11051, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1962, registro n. 31, foglio n. 382, con il quale il dott. ing. Federico Pelli all'epoca dirigente l'Ufficio tecnico erariale di Salerno è stato nominato membro della Commissione in parola;

Vista la nota in data 23 ottobre 1964, n. 6/2278, con la quale il Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali nel comunicare che il predetto dott. Pelli è stato trasferito ad altra sede, ha designato, in sostituzione per l'incarico di cui trattasi l'ing. capo dott. ing. Antonio Tango, dirigente l'Ufficio tecnico erariale di Potenza;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. ing. Antonio Tango, dirigente l'Ufficio tecnico erariale di Potenza è nominato membro della Commissione di cui alle premesse, costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Potenza, in sostituzione del dott. ing. Federico Pelli, trasferito ad altra sede.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione di cui alle premesse è attribuito al dottor ing. Federico Pelli un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul capitolo 1202 dell'esercizio finanziario corrente e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 aprile 1965

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1965
Registro n. 18, *foglio n.* 262

(4391)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1965.

Riconoscimento ufficiale come gas tossici del solfato di metile e del cloruro di metile.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la domanda con la quale la S.p.A. Cesalpinia stabilimento di Bergamo - chiede che il solfato di metile ed il cloruro di metile siano riconosciuti come gas tossici, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147;

Sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità;

Visti gli articoli 1, 2, 4 e 68 del citato regolamento;

Decreta:

Art. 1.

Le sostanze denominate solfato di metile e cloruro di metile sono riconosciute ufficialmente come gas tossici agli effetti delle disposizioni del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

Art. 2.

All'elenco dei gas tossici, contenuto nel prospetto di cui all'art. 2 del predetto regolamento, sono aggiunte le voci « solfato di metile » e « cloruro di metile ».

Per le operazioni di utilizzazione e di custodia e conservazione a qualsiasi scopo in magazzini o depositi delle predette sostanze occorre l'autorizzazione prevista dallo stesso regolamento.

Art. 3.

I prefetti della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 maggio 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(4281)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1965.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia austriaca di assicurazioni « Danubio ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia austriaca di assicurazioni « Danubio », intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa per le assicurazioni di gruppo e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa per le assicurazioni di gruppo e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia austriaca di assicurazioni « Danubio »:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato avvenga entro l'anno di durata contrattuale.

Roma, addì 11 giugno 1965

p. Il Ministro: OLIVÀ

(4311)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Bugnara (L'Aquila).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6626 in data 5 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Bugnara (L'Aquila) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Bugnara (L'Aquila) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per la Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Bugnara (L'Aquila).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di L'Aquila con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di L'Aquila o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente articolo 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 14 giugno 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(4398)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1965.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Ancona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6604 in data 5 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Ancona non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa.

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Ancona rientra tra le imprese previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per la Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Ancona.

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Ancona con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Ancona o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente articolo 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento; si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 14 giugno 1965

(4397) *Il Ministro*: LAMI STARNUTI

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1965.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Bidonì (Cagliari).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6621 in data 5 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Bidonì (Cagliari) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Bidonì (Cagliari) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Bidonì (Cagliari).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del Prefetto di Cagliari con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Cagliari o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente articolo 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 14 giugno 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(4395)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa costruzioni edili stradali « La Bellunese », con sede in Ivrea (Torino) e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata in data 5 maggio 1965 alla Società cooperativa costruzioni edili e stradali « La Bellunese », con sede in Ivrea (Torino), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Sentito, in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa Costruzioni edili stradali « La Bellunese », con sede in Ivrea (Torino), costituita per rogito notaio Francesco Presbitero in data 7 gennaio 1963, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Genta Fiorenzo ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 giugno 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(4449)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1965.

Nomina dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Viste le proposte rassegnate per la seconda sessione ordinaria del 1964 della Commissione centrale, istituita a norma dello stesso art. 11, nominata con decreto ministeriale 12 maggio 1950, confermata con altro decreto 16 luglio 1955 e rinnovata con decreto ministeriale 27 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio detto;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti gli aspiranti di cui all'elenco allegato.

Roma, addì 18 giugno 1965

Il Ministro: REALE

Elenco nominativo dei revisori ufficiali dei conti relativo alla 2ª sessione 1964

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione albi professionali
1. Airoldi Ermanno	26- 6-1921	Robbiate	Milano	Albo dei dottori commercialisti
2. Amaturo Carlo	19- 1-1918	Salerno	Salerno	Albo dei dottori commercialisti
3. Amendola Adalgiso	6-12-1912	Salerno	Salerno	Albo dei dottori commercialisti
4. Antoni Varese	24- 7-1921	Pisa	La Spezia	Albo dei ragionieri
5. Arisi Carlo	10-11-1931	Poggibonsi	Poggibonsi	Albo dei dottori commercialisti
6. Artese Alessandro	1- 9-1935	Bologna	Bologna	Albo dei dottori commercialisti
7. Balducci Giovanni	20- 9-1915	Imola	Alessandria	Albo degli avvocati Elenco speciale
8. Basetti-Sani Paolo Alberto	21-10-1913	Firenze	Cagliari	Albo dei dottori commercialisti
9. Beltrame Umberto	17-11-1916	Bergamo	Bergamo	Non iscritto
10. Belluccio Maria Pia in Bianconcini	29- 3-1931	Novi Ligure	Napoli	Albo degli avvocati
11. Benedetti Pietro Luigi	23- 6-1925	Bergamo	Bergamo	Albo dei dottori commercialisti
12. Bengala Sebastiano	10- 5-1929	Siracusa	Milano	Albo dei dottori commercialisti
13. Berardi Dino	27- 9-1907	Ravenna	Roma	Non iscritto
14. Bernagozzi Franco	21-11-1932	Bologna	Milano	Albo dei dottori commercialisti
15. Bettiol Antonio	14- 3-1909	Gradisca d'Isonzo	Gorizia	Albo dei dottori commercialisti
16. Bianchi Vittorino	24- 5-1923	Como	Como	Albo dei dottori commercialisti
17. Bigliardi Rino	15- 5-1932	Gattatico	Reggio Em.	Albo dei dottori commercialisti
18. Biondo Giuseppe	23- 1-1911	Serrastretta	Brindisi	Albo dei dottori commercialisti
19. Bocci Mario	22- 5-1895	Macerata	Roma	Non iscritto
20. Bona Rodrigo	6- 9-1920	Milano	Milano	Albo degli avvocati
21. Borri Emanuele	2- 4-1920	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
22. Bottura Mario	10-10-1923	Villa Poma	Modena	Albo dei dottori commercialisti
23. Brandolini Mario	1- 1-1924	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
24. Brandoni Carmelo	25-10-1930	Messina	Messina	Albo dei dottori commercialisti e ragionieri
25. Briccarello Mario	20- 9-1932	Arona	Arona	Albo dei ragionieri
26. Brinati Teodoro	4-12-1905	Roma	Roma	Non iscritto
27. Brizzi Pilade Osvaldo	1- 8-1915	Agrigento	Palermo	Albo dei dottori commercialisti
28. Brogelli Mario	5- 3-1928	Città della Pieve	Firenze	Albo dei ragionieri
29. Brughera Mario	10- 3-1935	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
30. Bugiardi Alfredo	21-10-1926	Perugia	Perugia	Albo dei dottori commercialisti
31. Bugli Agostino	25- 6-1927	Forlì	Milano	Albo dei ragionieri
32. Bulzacchi Guglielmo	13- 9-1913	Codigoro	Milano	Albo dei dottori commercialisti
33. Caggeggi Vittorio	3- 8-1906	Palermo	Palermo	Non iscritto
34. Calvanese Sabato	20-12-1919	Roccapiemonte	Roma	Albo dei dottori commercialisti
35. Calzia Vincenzo	28- 9-1911	Alessandria	Roma	Non iscritto
36. Cameli Tito	4- 5-1920	Ripatransone	Prato	Non iscritto
37. Capelli Carlo	13- 4-1907	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
38. Cappuccilli Renato	3- 2-1909	Roma	Roma	Albo dei dottori commercialisti
39. Carnio Enzo	22- 4-1927	Padova	Milano	Albo dei ragionieri
40. Casdia Mario	20- 3-1918	Salerno	Salerno	Albo dei dottori commercialisti
41. Castellini Antonio	1- 1-1917	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
42. Cavezzale Pierino Angelo detto Piero	19- 7-1921	Robbio	Vercelli	Albo dei ragionieri
43. Cecchini Aurelio	13- 7-1907	Genova	Milano	Non iscritto
44. Cenacchi Stefano	12- 6-1935	Bologna	Bologna	Albo dei dottori commercialisti Albo dei ragionieri
45. Ceragioli Ernani	27-11-1902	Carrara	Milano	Non iscritto
46. Cesarino Mario	15- 9-1935	Napoli	Napoli	Albo dei ragionieri
47. Checchi Giovannangelo	12- 2-1914	Tocco da Casauria	Roma	Albo dei dottori commercialisti
48. Chiarion-Casoni Giorgio	30- 6-1902	Venezia	Roma	Non iscritto
49. Cocozza Amilcare	25- 7-1926	Atripalda	Napoli	Albo dei dottori commercialisti
50. Colitti Raffaele	26- 6-1911	Campobasso	Roma	Non iscritto
51. Costanza Filidor Silvio	10- 3-1904	Andorno Micca	Andorno Micca	Non iscritto
52. Cova Mannes	27- 2-1912	Brisighella	Forlì	Albo dei dottori commercialisti
53. Cuneo Vittor Luigi	19- 8-1922	Voghera	Milano	Albo dei dottori commercialisti
54. D'Addario Luigi	31- 1-1923	Grottaglie	Milano	Albo dei dottori commercialisti
55. D'Annibale Tommaso	13- 3-1926	Ortona	Roma	Albo dei ragionieri

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione albi professionali
56. Dal Sommo Annunziata	5- 2-1915	S. Biagio di Callalta (Treviso)	Bologna	Albo dei dottori commercialisti
57. De Beaumont Fabio	24- 7-1924	Castelvetere sul Calore (Avellino)	Avellino	Albo degli avvocati
58. De Cò Mario	15- 7-1912	Bologna	Bologna	Albo dei ragionieri
59. De Gregorio Paolo	29-11-1913	Roma	Roma	Non iscritto
60. Del Monte Manlio	21- 2-1914	Roma	Roma	Albo dei dottori commercialisti
61. De Maglie Angelo	24- 3-1909	Carpignano Salentino	Milano	Albo dei dottori commercialisti
62. De Mattia Umberto	7- 9-1923	Venezia	Treviso	Albo dei dottori commercialisti
63. De Strobel de Haustadt e Schwaneufeld Pietro	25-11-1907	Milano	Roma	Albo dei ragionieri
64. Di Francia Domenico	30- 3-1914	Napoli	Napoli	Albo dei ragionieri
65. D'Ippolito Gioacchino	12- 5-1913	Palermo	Roma	Non iscritto
66. Donati Domenico	4-11-1917	Cervo	Imperia	Albo dei dottori commercialisti
67. Elia Pietro	15- 7-1904	Torino	Torino	Albo dei ragionieri
68. Faija Bartolomeo	8-10-1902	Palermo	Varese	Albo dei ragionieri
69. Falletti Casimiro	4- 3-1910	Parella	Milano	Albo dei dottori commercialisti e ragionieri
70. Falsini Arnaldo	17- 7-1908	Roma	Roma	Non iscritto
71. Farina Giovanni	25- 6-1902	Como	Milano	Non iscritto
72. Fiorino Giovanni	30-12-1928	Avigliano	Napoli	Albo degli avvocati
73. Fisauli Giuseppe	3- 2-1933	Randazzo	Catania	Albo degli avvocati
74. Fogazza Ugo	1- 1-1906	Palermo	Palermo	Non iscritto
75. Formica Salvatore	1- 3-1927	Bari	Bari	Albo dei dottori commercialisti
76. Fratticcioli Edoardo	22- 1-1904	Baschi	Milano	Non iscritto
77. Frè Silvio	5- 9-1913	Novara	Alessandria	Non iscritto
78. Frisia Alberto	5- 8-1934	Merate	Milano	Albo dei procuratori legali
79. Frontali Gualtiero	28- 4-1908	Rimini	Rimini	Albo dei ragionieri
80. Frulani Giuseppe	19- 4-1913	Cascina	Milano	Non iscritto
81. Gaetani Michele	15- 5-1908	Tricase	Milano	Albo dei procuratori legali
82. Gaggero Lazzaro	6- 2-1900	Venezia	Genova	Albo dei ragionieri
83. Gagliotta Eduardo	19-12-1904	Napoli	Milano	Albo dei dottori commercialisti
84. Galli Giovanni	20- 6-1904	Bacoli	Bari	Non iscritto
85. Gallina Ugo	18-10-1920	Novara	Milano	Albo dei ragionieri
86. Gallo Francesco	20- 5-1931	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
87. Gardiol Franco	17- 6-1919	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
88. Garuti Giovanni	30- 7-1935	Modena	Modena	Albo dei dottori commercialisti
89. Gavio Aldo	4- 9-1922	Tortona	Tortona	Albo dei dottori commercialisti
90. Gemelli Luigi Angelo	9- 3-1908	Gropello Cairoli	Milano	Albo dei dottori commercialisti
91. Gervasi Romeo	28- 1-1906	Terni	Terni	Albo dei ragionieri
92. Giannetta Enzo	3- 2-1916	Paganica	Roma	Non iscritto
93. Gili Paolo	1-11-1937	Novara	Novara	Albo dei ragionieri
94. Giorgi Pietro Francesco	15-11-1901	Belgioioso	Bergamo	Non iscritto
95. Giovenale Guido	7- 3-1915	Torino	Torino	Albo dei dottori commercialisti
96. Graziani Luigi	8- 6-1918	Napoli	Napoli	Albo degli avvocati
97. Grillandi Massimo	6- 8-1921	Forlì	Roma	Albo dei dottori commercialisti
98. Gualdoni Oreste	16- 5-1914	Milano	Milano	Non iscritto
99. Ingignoli Alessandro	8- 5-1926	Varallo Pombia	Milano	Albo dei dottori commercialisti
100. Inzaghi Elena in Galgano	9- 4-1933	Milano	Milano	Albo dei ragionieri
101. Iughetti Fernando	1-10-1899	Castelnuovo Val di Cecina	Genova	Non iscritto
102. La Corte Gaspare	17-11-1907	Patti	Roma	Albo dei dottori commercialisti
103. Lamberti Francesco	28-10-1905	Salerno	Brescia	Non iscritto
104. Lamedica Ippolito	22- 6-1906	Torremaggiore	Roma	Non iscritto
105. Leone Sebastiano	5- 4-1923	Catania	Catania	Albo dei dottori commercialisti
106. Leopizzi Giorgio Luigi	17- 3-1909	Alezio	Udine	Albo dei dottori commercialisti
107. Leotta Mario	8- 7-1913	Acireale	Roma	Albo dei dottori commercialisti
108. Lequio Remo	21- 6-1929	Savona	Savona	Albo dei dottori commercialisti
109. Lillia Luigi	14- 3-1905	Bellagio	Lecco	Albo degli avvocati
110. Lipani Francesco	3- 2-1932	Collesano	Palermo	Albo dei ragionieri

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione albi professionali
111. Lodrini Maria	21- 6-1924	Milano	Milano	Albo dei ragionieri
112. Longaretti Mario	25- 9-1922	Treviglio	Treviglio	Albo dei ragionieri
113. Lugli Serafino	13- 5-1923	Alessandria	Roma	Non iscritto
114. Lupi Leopardo	5- 3-1894	Capodimonte	Roma	Albo dei dottori commercialisti
115. Maceratini Ugo	13- 6-1894	Campobasso	Roma	Albo dei dottori commercialisti
116. Malizia Italo	5-11-1910	Palestrina	Terni	Albo dei ragionieri - Elenco speciale
117. Manara Mario	7- 2-1907	Tortona	Alessandria	Albo dei dottori commercialisti
118. Manghi Zefferino	24- 7-1922	Reggio Emilia	Reggio Em.	Albo dei ragionieri
119. Marazzi Fortunato	29-12-1927	Crema	Crema	Albo dei dottori commercialisti
120. Marazzi Anacleto	7- 4-1900	Montereale	Terni	Non iscritto
121. Marchi Paolo	12- 8-1937	Milano	Cinisello Balsamo	Albo dei ragionieri
122. Martinotti Renato	13- 9-1924	Trino Vercellese	Torino	Non iscritto
123. Marrucci Mauro	9- 8-1908	Livorno	Roma	Albo dei dottori commercialisti
124. Mascolo Federico	24- 6-1917	Castellammare di Stabia	Roma	Albo dei dottori commercialisti
125. Masini Aldo	24- 2-1916	Firenze	Firenze	Albo dei dottori commercialisti
126. Mazzoli Dino	27- 7-1924	Roma	Roma	Albo dei ragionieri
127. Melandri Ivo	7-12-1919	Ravenna	Verona	Albo dei dottori commercialisti
128. Meloncelli Furio	4- 1-1907	Fiamignano	Roma	Albo dei dottori commercialisti
129. Menegoi Elvio	24- 1-1927	S Giovanni Lupatoto	S Giovanni Lupatolo	Albo dei ragionieri
130. Mercadante Salvatore	10- 1-1900	Mistretta	Roma	Non iscritto
131. Miccolis Giuseppe	2- 1-1896	Bari	Roma	Albo dei dottori commercialisti
132. Mingozzi Angelo	28-12-1914	Ravenna	Ravenna	Albo dei dottori commercialisti
133. Minnone Francesco Paolo	18- 3-1912	Palermo	Palermo	Albo dei dottori commercialisti
134. Mirabella Antonino	3- 2-1910	Palermo	Palermo	Albo dei dottori commercialisti
135. Monachesi Mario	3-10-1896	Roma	Genova	Non iscritto
136. Monti Angelo	1- 7-1928	Paderno Dugnano	Milano	Albo dei ragionieri
137. Mossa Giovanni Maria	26-12-1914	Olbia	Roma	Albo degli avvocati
138. Mottura Ferdinando	24-10-1911	Torino	Torino	Non iscritto
139. Musi Giuseppe	9- 7-1907	Gorizia	Gorizia	Albo dei ragionieri
140. Muzzioli Giambattista	15- 6-1914	Carpi	Carpi	Albo dei dottori commercialisti
141. Naldi Carlo	1-11-1933	Firenze	Firenze	Albo dei dottori commercialisti
142. Navone Aldo	12-10-1921	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
143. Nesi Nerio	16- 6-1925	Bologna	Ivrea	Non iscritto
144. Nurchi Marcello	8-10-1926	Cagliari	Cagliari	Albo degli avvocati
145. Olivo Ernesto	3- 6-1903	Magisano	Roma	Albo dei dottori commercialisti
146. Ottaviani Vincenzo	10- 4-1915	Roma	Roma	Albo dei ragionieri
147. Pagni Renato	20- 9-1924	Livorno	Livorno	Albo dei dottori commercialisti
148. Pallante Giuseppe	19- 7-1908	Ancona	Milano	Albo degli avvocati
149. Paoletti Vittorio	19- 5-1921	Alviano	S. Croce sull'Arno	Albo dei dottori commercialisti
150. Parascandolo Luciano	13-12-1930	Roma	Roma	Albo dei dottori commercialisti
151. Parigi Giuseppe	5-11-1896	Arezzo	Arezzo	Albo dei ragionieri
152. Pellizzari Cesare	18- 2-1900	Trissino	Venezia	Non iscritto
153. Pelo Mario	28-10-1906	Roma	Roma	Non iscritto
154. Pensa Manrico	27- 6-1907	Cerignola	Cerignola	Albo dei dottori commercialisti
155. Pepi Francesco	9- 9-1924	Milano	Milano	Non iscritto
156. Pernici Ermanno	17- 5-1915	Reggio Emilia	Reggio Em.	Albo degli avvocati
157. Perolino Guido	3- 9-1909	Aosta	Aosta	Non iscritto
158. Piazza Giuseppe	19- 7-1917	Palermo	Milano	Albo dei dottori commercialisti
159. Piazza Rodolfo	20-11-1911	Fermo	Bologna	Albo dei dottori commercialisti
160. Pileri Angelo	23- 1-1923	Collestatte	Roma	Non iscritto
161. Piticco Luciano	19- 7-1921	Milano	Milano	Albo dei ragionieri
162. Plastino Antonio	27- 3-1911	Rionero in Vulture	Roma	Non iscritto
163. Porta Amalia Maria	19-10-1932	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
164. Raffaelli Marco	14- 9-1913	Bergamo	Bergamo	Albo dei dottori commercialisti
165. Raffi Fernando	2- 7-1927	Roma	Roma	Albo dei ragionieri
166. Ravera Pier Giulio	24-12-1921	Ivrea	Treviglio	Albo dei dottori commercialisti e dei ragionieri

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione albi professionali
167. Recanati Gino	4- 2-1923	Civitanova Marche	Roma	Albo dei dottori commercialisti
168. Redaelli Mario	4- 2-1915	Milano	Milano	Albo dei ragionieri
169. Rella Aldo	3- 1-1908	Lecce	Roma	Non iscritto
170. Ricciarelli Manfredo	3- 1-1911	Castell'Azzara	Milano	Albo dei ragionieri
171. Rigamonti Carlo	7- 4-1916	Bergamo	Milano	Albo dei dottori commercialisti
172. Riva Antonio	12-10-1912	Milano	Milano	Albo dei ragionieri
173. Rizzo Alberto	19- 2-1935	Biella	Biella	Albo dei ragionieri
174. Rocco Alfonso	31- 3-1913	Baronissi	Salerno	Albo dei dottori commercialisti
175. Rossi Ruggero	22- 6-1937	Venezia-Mestre	Venezia	Albo dei dottori commercialisti e ragionieri
176. Rossi Silvestro	17-12-1919	Carsoli (frazione) Poggio Cinolfo	Roma	Non iscritto
177. Rota Giuseppe	14- 5-1920	Bergamo	Bergamo	Non iscritto
178. Rupi Renato	29-10-1895	Arezzo	Arezzo	Albo dei ragionieri - Elenco speciale
179. Russo Letterio	27- 1-1932	Barcellona Pozzo di Gotto	Barcellona Pozzo di Gotto	Albo dei ragionieri
180. Russo Vincenzo	26-11-1913	Messina	Foggia	Non iscritto
181. Rustichelli Eugenio	28- 8-1912	Perugia	Perugia	Albo dei dottori commercialisti
182. Sacchetti Luigi	25- 5-1932	Mulazzano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
183. Sagramoso Cesare	9- 6-1925	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
184. Salvati Duilio	20-11-1919	Collescipoli	Roma	Albo dei dottori commercialisti
185. Sammartini Gio-Batta detto « Gianni »	22- 7-1922	Treviso	Treviso	Albo dei dottori commercialisti
186. Santoro Filippo	14- 6-1927	Santa Flavia	Santa Flavia	Albo dei dottori commercialisti
187. Santoro Oreste	15- 3-1911	Baronissi	Milano	Albo dei dottori commercialisti
188. Scalfi Roberto	12- 9-1930	Desio	Milano	Albo dei dottori commercialisti
189. Scaià Francesco	17- 4-1910	Cagliari	Bologna	Albo dei dottori commercialisti
190. Schiano Paolo	14- 2-1915	Napoli	Napoli	Albo dei dottori commercialisti
191. Solimando Luigi	2- 1-1917	Trani	Bari	Albo dei dottori commercialisti
192. Solinas Mario	21-11-1925	Sassari	Milano	Albo dei dottori commercialisti
193. Sormani Ilde	30- 7-1908	Legnano	Sanremo	Non iscritta
194. Spinetta Ettore	8- 8-1899	Genova	Genova	Non iscritto
195. Squarciafichi Angelo	26- 9-1910	Ventimiglia	Sanremo	Albo dei dottori commercialisti e ragionieri
196. Stefanini Giovan Battista detto « Giovanni »	23- 6-1905	Livorno	Roma	Albo degli ingegneri
197. Stellato Giotto Silvio	20- 6-1914	Genova	Genova	Albo dei ragionieri
198. Tebaldi Vincenzo	7- 6-1921	S. Giacomo delle Segnate (frazione Quistello)	Milano	Albo dei ragionieri
199. Tino Vittorio	5- 1-1903	Avellino	Roma	Non iscritto
200. Tradico Pietro	25- 1-1921	Milano	Roma	Non iscritto
201. Trigilia Gaetano	30- 3-1926	Siracusa	Siracusa	Albo degli avvocati
202. Trepea Mario	2- 6-1915	Genova	Bergamo	Albo dei dottori commercialisti
203. Truffi Tiziano	18- 7-1902	Verona	Milano	Albo degli avvocati
204. Tucci Vittorio	4- 9-1928	Vallo della Lucania	Roma	Albo degli avvocati
205. Turato Luigi	18- 7-1922	Orgiano	Lonigo	Albo dei dottori commercialisti
206. Turri Silvio	8-10-1904	Castelfondo	Merano	Non iscritto
207. Turturro Filippo	29- 4-1929	Giovinazzo	Frosinone	Albo dei dottori commercialisti
208. Vallerani Giovanni	2- 2-1924	Roma	Roma	Albo dei dottori commercialisti
209. Valeri Dario	3- 6-1914	Asti	Roma	Albo degli avvocati
210. Velludo Gino	24- 2-1912	San Donà di Piave	Venezia	Non iscritto
211. Venegoni Daniele	6- 9-1920	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
212. Vernola Giulio	25- 8-1920	Napoli	Napoli	Non iscritto
213. Vestuti Guido	15- 2-1931	Salerno	Como	Albo degli avvocati
214. Viganò Giovanni	28-11-1923	Brescia	Besana Brianza	Albo dei ragionieri
215. Violetti Giancarlo	17-10-1927	Bologna	Bologna	Albo dei ragionieri
216. Viora Mario Enrico	25-10-1903	Alessandria	Alessandria	Albo degli avvocati
217. Visco Giovanni	27- 5-1912	Napoli	Roma	Albo dei dottori agronomi
218. Volpe Prignani Oreste	14- 9-1904	Napoli	Roma	Non iscritto

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione albi professionali
219. Zaccari Mario	4-12-1934	Roma	Roma	Albo dei ragionieri
220. Zampese Giovanni Battista	24-11-1922	Borso del Grappa	Cantù	Albo dei dottori commercialisti
221. Zanetti Paride	24-11-1914	Lozzo di Cadore	Trieste	Albo dei ragionieri
222. Zanotto Giorgio	19-12-1920	Verona	Verona	Albo dei dottori commercialisti
223. Zavattaro Pietro	17- 2-1931	Brà	Brà	Albo dei ragionieri
224. Zinanni Pietro	13- 5-1916	Roma	Roma	Non iscritto
225. Zino Otello	3- 3-1913	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
226. Zoia Giacomo	20- 2-1911	Borgosesia	Milano	Albo dei dottori commercialisti
227. Zuccari Claudio	25- 3-1908	Roma	Roma	Non iscritto
228. Zurzolo Antonio	14-11-1923	Terni-Papigno	Roma	Albo dei dottori commercialisti

(4394) Roma, addì 3 giugno 1965 *Il presidente della Commissione centrale*: dott. Pietro PITTIRUTI

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1965.

Autorizzazione alla S.p.A. Docks Liguri ad ampliare il Magazzino generale esercitato nel porto di Genova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 5 marzo 1955 e 23 gennaio 1959, con i quali la S.p.A. Docks Liguri, avente sede in Genova, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare nel porto di Genova un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Viste le istanze in data 19 agosto 1963 e 20 giugno 1964, con le quali la Società ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il Magazzino generale;

Visti i pareri favorevoli all'accoglimento delle richieste espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova con le deliberazioni n. 1077 del 25 ottobre 1963 e n. 1058 dell'11 settembre 1964;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. Docks Liguri, avente sede in Genova, è autorizzata ad ampliare il Magazzino generale da essa esercitato nel porto di Genova con due locali, della superficie, rispettivamente, di mq. 650 e di mq. 430, contrassegnati il primo con la lettera « C » ed il secondo con la lettera « G-bis » nelle planimetrie presentate a corredo delle istanze di cui alle premesse, e meglio descritti nelle relative perizie vistate dall'Ufficio del Genio civile di Genova.

Detti locali saranno adibiti al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito che saranno effettuate nei suindicati locali si applicheranno le condizioni di tariffa e le norme regolamentari in vigore per il Magazzino generale.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 giugno 1965

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
SCARLATO

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

(4437)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa aziendale lavoratori Fiat Aeritalia », con sede in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata in data 3 aprile 1965 alla Società « Cooperativa aziendale lavoratori Fiat Aeritalia », con sede in Torino, dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società « Cooperativa aziendale lavoratori Fiat Aeritalia », con sede in Torino, costituita per rogito notaio Luigi Grassi Reverdini in data 9 dicembre 1949, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il ragioniere Cerrutti Gianfranco ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 giugno 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(4450)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un immobile sito nel comune di Villa San Giovanni, località Cannitello (Reggio Calabria).

Con decreto interministeriale 25 maggio 1965, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dell'immobile sito nel comune di Villa San Giovanni - sezione *B* - Cannitello (Reggio Calabria), distinto in catasto con i mappali numeri 4, 7 e 43 del foglio di mappa n. 5, dell'estensione complessiva di mq. 1782.

(4469)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un immobile sito nel comune di Brindisi

Con decreto interministeriale 31 maggio 1965, n stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato, dell'immobile sito nel comune di Brindisi, distinto in catasto con il mappale *B* del foglio di mappa n. 58, dell'estensione complessiva di mq. 17.506.

(4470)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del presidente del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo « L'Economica », con sede in Bicocca (Novara).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 giugno 1965, il dott. Gaetano Licari è stato nominato presidente del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo « L'Economica », con sede in Bicocca (Novara), in sostituzione del dott. Luciano Peloso, dimissionario.

(4453)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Taranto

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 6149, in data 16 giugno 1965, il prof. Giuseppe Marangelli, è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Taranto.

(4499)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 120

Corso dei cambi del 28 giugno 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,78	624,80	624,81	624,80	624,80	624,78	624,80	624,78	624,80	624,85
$ Can.	576,81	576,70	576,60	576,50	576,25	576,86	576,67	576,90	576,87	576,80
Fr. Sv.	144,14	144,11	144,16	144,105	144,10	144,16	144,10	144,10	144,15	144,15
Kr. D.	90,13	90,11	90,10	90,16	90,10	90,12	90,20	90,15	90,14	90,15
Kr. N.	87,31	87,31	87,35	87,35	87,35	87,33	87,31	87,32	87,34	87,30
Kr. Sv.	120,84	120,72	120,78	120,75	120,80	120,84	120,72	120,85	120,83	120,85
Fol.	173,41	173,35	173,40	173,41	173,35	173,40	173,41	173,40	173,42	173,40
Fr. B.	12,59	12,587	12,5905	12,59	12,5875	12,59	12,60	12,70	12,59	12,59
Franco francese	127,51	127,50	127,50	127,50	127,45	127,50	127,505	127,52	127,50	127,50
Lst.	1744,01	1744,15	1744,05	1744,05	1743,25	1744,02	1743,60	1744,20	1744,20	1744,25
Dm. occ.	156,10	156,05	156,08	156,04	156 —	156,05	156,06	156,10	156,05	156,10
Scell. Austr.	24,21	24,20	24,2150	24,2125	24,15	24,21	24,2175	24,20	24,20	24,20
Escudo Port.	21,75	21,75	21,75	21,75	21,88	21,75	21,745	21,76	21,75	21,75

Media dei titoli del 28 giugno 1965

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	103,30
Redimibile 3,50 % 1934	98,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,85
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,85
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,85
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,175

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 giugno 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	576,585
1 Franco svizzero	144,102
1 Corona danese	90,18
1 Corona norvegese	87,33
1 Corona svedese	120,735
1 Fiorino olandese	173,41
1 Franco belga	12,595
1 Franco francese	127,502
1 Lira sterlina	1743,825
1 Marco germanico	156,05
1 Scellino austriaco	24,215
1 Escudo Port.	21,75

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 21 (settore uova), per il periodo dal 1° marzo 1965 al 31 marzo 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 21 (settore uova) in provenienza dai:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a «livello Italia», ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— Paesi terzi.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 1° MARZO 1965 AL 5 MARZO 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Importazioni da:					
		Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	13 —	13 —	13 —	13 —	13 —	60,70 (*a*)
ex 04.05-A	Uova da cova di volatili da cortile . .	13 —	13 —	13 —	13 —	13 —	60,70 (*a*)
ex 04.05-B	Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
	- Uova sgusciate:						
	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	69,20 (*b*)
	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	56,05	56,05	56,05	56,05	56,05	261,60 (*c*)
	- Giallo d'uova:						
	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	137,80 (*d*)
	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	57,60	57,60	57,60	57,60	57,60	268,90 (*e*)

(*a*) Per le provenienze dalla Danimarca, Bulgaria, Cecoslovacchia, Svezia, Romania e Ungheria si applica, un supplemento di prelievo di lire 125,00 per chilogramma.
(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 125,00 per chilogramma.
(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 468,75 per chilogramma.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 78,00 per chilogramma.
(*e*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 390,00 per chilogramma.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 6 MARZO 1965 AL 14 MARZO 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	13 —	13 —	13 —	13 —	13 —	60,70 (*a*)
ex 04.05-A	Uova da cova di volatili da cortile . .	13 —	13 —	13 —	13 —	13 —	60,70 (*a*)
ex 04.05-B	Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
	- Uova sgusciate:						
	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	69,20 (*b*)
	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	56,05	56,05	56,05	56,05	56,05	261,60 (*c*)
	- Giallo d'uova:						
	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	137,80 (*d*)
	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	57,60	57,60	57,60	57,60	57,60	268,90 (*e*)

(*a*) Per le provenienze dalla Danimarca, Bulgaria, Cecoslovacchia, Svezia, Romania e Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma.
(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 125,00 per chilogramma.
(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 468,75 per chilogramma.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 78,00 per chilogramma.
(*e*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 390,00 per chilogramma.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 15 MARZO 1965 AL 31 MARZO 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Importazioni da:					
		Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	13 —	13 —	13 —	13 —	13 —	60,70 (a)
ex 04.05-A	Uova da cova di volatili da cortile	13 —	13 —	13 —	13 —	13 —	60,70 (a)
ex 04.05-B	Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
	- Uova sgusciate:						
	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	69,20 (b)
	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	56,05	56,05	56,05	56,05	56,05	261,60 (c)
	- Giallo d'uova:						
	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	137,80 (d)
	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	57,60	57,60	57,60	57,60	57,60	268,90 (e)

(a) Per le provenienze dalla Danimarca, Bulgaria, Cecoslovacchia, Svezia, Romania e Ungheria si applica un supplemento di prelievo di lire 125,00 per chilogramma.
(b) Si applica un supplemento di prelievo di lire 125,00 per chilogramma.
(c) Si applica un supplemento di prelievo di lire 468,75 per chilogramma.
(d) Si applica un supplemento di prelievo di lire 150,25 per chilogramma.
(e) Si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.

(2923)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione di modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica di secondo grado per il canale emiliano romagnolo, con sede in Bologna.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11218, in data 16 giugno 1965, sono state approvate alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, allo statuto del Consorzio di bonifica di secondo grado per il canale emiliano romagnolo deliberate dal Consiglio dei delegati in data 8 aprile 1965.

(4426)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione e smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio d'identificazione « 628-MI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio d'identificazione « 628-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Mazzocchi e Tenca, con sede in Milano, corso San Gottardo n. 3.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffida l'eventuale detentore del punzone suddetto a restituirlo all'Ufficio metrico provinciale di Milano.

(4419)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio d'identificazione « 1165-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio d'identificazione « 1165-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Litta & Baiardi, con sede in Valenza (Alessandria), via XXIX Aprile n. 38.

(4421)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 107-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 107-MI », a suo tempo assegnati alla ditta Lavezzoli Ettore, con sede in Milano, via San Vincenzo n. 14.

(4422)

PREFETTURA DI BRINDISI

Errata-corrige

Nel decreto prefettizio 12 marzo 1965, concernente la costituzione del Consiglio provinciale di sanità di Brindisi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 marzo 1965, n. 75, dopo il nominativo: « Sturani dott. Giovanni », e prima del nominativo: « Perrino sen. dott. Antonio », deve intendersi inserito il componente: « Silvestre dott. Ferdinando, medico condotto di Brindisi ».

(4460)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 4 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1964, registro n. 14 Interno, foglio n. 376, con il quale venne indetto il concorso per esami a cinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato è costituita come segue:

Presidente:

Scambelluri dott. Renato, vice prefetto.

Componenti:

Giuliani dott. Girolamo, ispettore generale degli archivi di Stato;

Califano prof. dott. Elio, sovrintendente - direttore capo di 2ª classe;

Lucà prof. Francesco, titolare di materie giuridiche ed economiche negli istituti tecnici commerciali;

Sartini prof. Aldo Paolo, titolare di ragioneria e tecnica commerciale negli istituti tecnici commerciali.

Le funzioni di segretario saranno esercitate dall'archivista di Stato Pusceddu dott. Fausto.

Ai predetti sarà corrisposto il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa farà carico sul cap. 1842 del bilancio del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1965.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1965

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1965
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 44

(4434)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Siracusa

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3056 del 20 novembre 1963, con il quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario condotto del comune di Rosolini, vacante il 30 novembre 1962;

Visti i verbali del 1° giugno 1965 della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata secondo l'ordine delle votazioni;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regolamento dei concorsi a posti di veterinario condotto approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse, come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Magazzù Leone . . . . punti 56,873
2. Savarino Vincenzo . . . . » 43,418

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura, di quest'Ufficio e del comune di Rosolini.

Siracusa, addì 12 giugno 1965

Il veterinario provinciale: BONGIARDO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1629 del 12 giugno 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso al posto di veterinario condotto del comune di Rosolini, bandito con decreto n. 3056 del 20 novembre 1963;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regolamento dei concorsi a posti di veterinario condotto approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 269;

Decreta:

Il dott. Magazzù Leone è dichiarato vincitore del posto di veterinario condotto del comune di Rosolini.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura, di quest'Ufficio e del comune di Rosolini.

Siracusa, addì 12 giugno 1965

Il veterinario provinciale: BONGIARDO

(4382)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.